

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 618-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 aprile 1970

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 2477)

**d'iniziativa dei senatori BLOISE, SPIGAROLI, ARNONE, BARDI,
CASTELLACCIO e CELIDONIO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1971*

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza
nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Nelle suddette graduatorie vengono iscritti a domanda gli aspiranti residenti nella provincia o nelle province costituenti la regione, distribuiti nelle seguenti categorie:

a) professori e presidi titolari di scuola media, questi ultimi limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Con regolamento, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Il medesimo regolamento determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:

a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

Art. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

Art. 3.

Identico.

Identico.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a « ottimo » nell'ultimo triennio.

Art. 4.

Identico.